



**COMUNE DI VILLADOSSOLA**  
PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA  
Via G. Marconi n. 21 C.A.P. 28844

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI IN AREA  
SOCIO-ASSISTENZIALE**

TITOLO I

**Criteria per l'erogazione di benefici economici in area socio-assistenziale**

ART. 1  
FINALITA'

In un'ottica di sostegno alla famiglia e ai soggetti che la compongono, l'Amministrazione Comunale intende proporre una serie di azioni che, privilegiando beni e servizi, non escludano misure di natura economica orientate a salvaguardare, oltre che le condizioni materiali delle persone, anche quelle connesse al mantenimento o al perseguimento di equilibrate situazioni di vita per le persone in stato di bisogno. In particolare tali interventi si prefiggono di:

- garantire ai cittadini in disagiate condizioni socio-economiche un livello minimo di sussistenza nel proprio ambiente di vita.

Tali interventi sono:

- contributi economici continuativi;
- contributi economici una tantum;
- buoni pasto;
- buoni spesa per acquisto generi alimentari;
- esenzione pagamento ticket sanitari e farmaceutici;
- esenzione pagamento tributi comunali;
- esenzione/riduzione pagamento trasporto e mensa scolastica;
- tutti quelli previsti e regolati da normative nazionali e/o regionali.

ART. 2  
DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E REQUISITI PER L'ACCESSO

Gli aiuti economici sono rivolti ai cittadini residenti nel Comune di VILLADOSSOLA.

I richiedenti devono essere in possesso del seguenti requisiti:

- 1) avere riconosciuto da parte del C.I.S.S. (Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali) una condizione di disagio socio-relazionale tale da configurare il rischio di emarginazione sociale;
- 2) avere avuto nell'ultimo anno un reddito disponibile rientrante nei parametri annualmente stabiliti dalla Giunta Comunale, come di seguito specificato;

3) non essere titolare di alcuna risorsa economico-finanziaria (conti correnti, libretti di deposito ecc.) né di alcuna proprietà immobiliare esclusa la proprietà dell'alloggio occupato o comunque di un unico alloggio, sempreché adeguato in rapporto alle esigenze del nucleo familiare del richiedente.

### ART. 3 PROCEDURA PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il richiedente inoltra all'Amministrazione Comunale (attraverso apposita modulistica) e per il tramite dei servizi sociali del C.I.S.S. la domanda di benefici economici corredata dalla dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate di cui al D.P.C.M. attuativo del D.Lgs 31.03.1998 n 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

Stante la peculiarità delle prestazioni il richiedente dovrà presentare l'autocertificazione attestante l'eventuale riconoscimento dell'invalidità civile e lo stato di disoccupazione.

In sede di valutazione della domanda il Servizio comunale competente potrà acquisire ulteriore documentazione atta a comprovare la condizione di bisogno socio-economico del richiedente ed eventualmente la condizione socio-economica dei parenti ed affini di cui all'art. 433 del C.C., con particolare riferimento ai parenti ed affini di 1° grado. Il Servizio potrà inoltre effettuare ulteriori indagini sul tenore di vita e su tutti gli elementi ritenuti necessari mediante i servizi e gli uffici a ciò preposti.

Il Servizio competente avvia il procedimento secondo l'iter procedurale del Comune.

Nel rispetto della legislazione vigente in materia, il termine del procedimento di erogazione di benefici economici è fissato in 30 giorni.

### ART. 4 ISTRUTTORIA E COMPETENZE

Il reddito del richiedente e dell'eventuale nucleo anagrafico viene accertato a cura del competente Servizio comunale nel seguente modo:

- Indicatore ISEE
- pensioni di guerra, rendite INAIL, indennità di accompagnamento, sussidi continuativi erogati da altri Enti assistenziali, ecc..

L'entità complessiva del/i beneficio/i economico/i (contributi, buoni spesa e buoni pasto...) da erogare viene graduata in considerazione della gravità del disagio socio-relazionale e del reddito ISEE sommato agli altri redditi esenti da IRPEF, definiti come sopra, che non possono in ogni caso superare i tetti massimi stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale con appositi atti (i servizi scolastici possono essere oggetto di valutazioni reddituali specifiche).

I contributi economici non possono in ogni caso essere di importo superiore ad annui € 1.000,00. (salve eccezioni deliberate dalla G.C.).

Le prestazioni sociali agevolate saranno concesse con atto (in genere determinazione) del responsabile del servizio.

ART. 5  
VERIFICHE PERIODICHE E SOSPENSIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO

I benefici economici di cui all'art. 1 vengono erogati per il periodo previsto dalla determinazione dirigenziale e comunque per un periodo non superiore all'anno.

Nel caso persista la condizione di bisogno il Servizio competente può precedere alla proroga del progetto.

Alla scadenza del progetto è facoltà dell'utente inoltrare una nuova richiesta.

Durante il periodo di erogazione del beneficio, il Servizio competente potrà effettuare verifiche atte ad accertare il persistere o meno della condizione di bisogno, ed eventualmente proporre la sospensione del beneficio prima della sua naturale scadenza.

ART. 6  
RICORSI

Contro il provvedimento del Responsabile del Settore è ammesso ricorso in via amministrativa.

I ricorsi vanno indirizzati all'Amministrazione Comunale entro 30 gg. dalla data di ricevimento della decisione.

Il Segretario Comunale, coadiuvato dalla Commissione Assistenza, decide sui ricorsi in via definitiva entro 30 gg. dalla presentazione dell'istanza.

Tale decisione viene comunicata agli interessati entro 10 gg. per iscritto a mezzo raccomandata AR.

ART. 7  
CONVENZIONI CON I CAF

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, stipulare apposita convenzione con i CAF, al fine di garantire:

- a) adeguate garanzie di espletamento delle complesse procedure di raccolta, istruttoria e gestione delle autocertificazioni Isee sotto il profilo professionale;
- b) un numero maggiore di sportelli a disposizione del pubblico ove, oltre che la mera presentazione della modulistica compilata, l'utente possa ricevere, senza sostenere spese, un'adeguata consulenza per la compilazione.

A tal fine l'amministrazione ricorre alla stipula di apposita convenzione (il relativo testo è redatto in osservanza dei criteri che seguono) con tutti i Caf abilitati operanti sul territorio comunale e senza pregiudizio di estensione della stessa ad ulteriori CAF che, aprendo sedi sul territorio, intendano avvalersene.

La convenzione prevede un costo per il Comune per ogni pratica elaborata e trasmessa agli uffici con conseguente acquisizione dell'attestazione contenente il calcolo dell'Ise e dell'Isee.

Non vengono riconosciuti costi specifici per attività di mera informazione, o di parziale o incompleta compilazione della modulistica.

L'adesione alla convenzione può prevedere anche la partecipazione a periodiche riunioni con l'amministrazione comunale di carattere tecnico, al fine dello scambio di informazioni, adozione concordata di buone pratiche organizzative, monitoraggio e verifica delle soglie individuate per l'accesso ai servizi comunali soggetti all'Isee.

In ogni caso, il Caf adegua le proprie modalità operative alle novità normative introdotte sull'Isee, in corso di validità della convenzione, senza per questo vantare maggiori oneri sul Comune.

## TITOLO II

### **Criteria per integrazione rette di ricovero strutture residenziali per anziani non autosufficienti.**

#### ART. 1

##### FINALITA'

Nell'ambito degli interventi di sostegno ai soggetti non auto sufficienti ed alle loro famiglie, l'Amministrazione Comunale può contribuire al pagamento delle rette socio- assistenziali (come definite dalle D.G.R. 17-15226 del 30/3/2005 e 2-3520 del 31/7/2006), praticate nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti.

Il ricovero in struttura si colloca comunque come ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili per quei soggetti in condizione di non autosufficienza, la cui permanenza nel proprio nucleo familiare e ambiente di vita non garantisce una adeguata tutela socio-assistenziale e/o sanitaria.

#### ART. 2

##### DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E REQUISITI PER L'ACCESSO

Gli interventi per l'integrazione delle rette in struttura sono rivolti ai soggetti:

- che siano residenti nel Comune di VILLADOSSOLA ed ai non residenti, limitatamente a quanto previsto dall'art. 6 comma 4 della Legge 8.11.2000 n 328 "Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica";
- che siano in condizione di non auto sufficienza certificata dalla competente U.V.G. territoriale e per i quali la medesima abbia escluso l'attivazione delle altre possibili alternative proposte dalla rete dei servizi socio-sanitari integrati per anziani, previsti dalla Legge;
- che siano nelle condizioni finanziarie e patrimoniali di cui agli artt. seguenti;
- che abbiano i parenti tenuti per legge agli alimenti, ai sensi del successivo art. 5, non in grado di provvedere al pagamento della quota parte del costo della retta non garantito dai redditi del richiedente. Per i parenti tenuti per legge è ammessa esclusivamente la proprietà dell'alloggio abitato e comunque di un unico alloggio, sempreché adeguato in rapporto alle proprie esigenze.

### ART. 3 CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI

Il soggetto richiedente inoltra all'Amministrazione Comunale la domanda di erogazione del beneficio economico.

Per i soggetti già ricoverati in struttura privata e salva diversa valutazione da parte dell'U.V.G. e del Servizio competente, il beneficio economico potrà essere erogato a condizione che l'utente inoltri contestualmente richiesta di inserimento in una struttura pubblica convenzionata con l'A.S.L. e che il trasferimento avvenga non appena ciò si renda possibile.

Per i soggetti non ancora ricoverati, il Servizio competente, sentita ove competente l'U.V.G. territoriale, si riserva la facoltà di individuare la struttura presso la quale inserire la persona che necessita di ricovero, in considerazione dei bisogni dell'anziano, dei posti disponibili in strutture convenzionate e delle condizioni economiche più vantaggiose per l'Ente, riservandosi la facoltà di disporre successivi trasferimenti.

Il beneficio economico non potrà essere concesso qualora l'interessato e i parenti tenuti al mantenimento optino per il ricovero in una struttura diversa da quella prescelta dal Comune.

Il Servizio competente verifica periodicamente il permanere dei requisiti che hanno motivato l'intervento dell'Ente in struttura ed ha facoltà di disporre trasferimenti in altra struttura o l'attivazione di interventi alternativi al ricovero.

### ART. 4 DOCUMENTAZIONE E ACCERTAMENTO DEL REDDITO DEL RICHIEDENTE

La domanda di beneficio economico dovrà essere corredata dalle idonee certificazioni sanitarie, dalla seguente documentazione fiscale: ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (modello CUD, 730, Unico) o dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato da enti previdenziali e dalla dichiarazione concernente l'eventuale possesso di pensioni di guerra, rendite INAIL, indennità di accompagnamento ecc.

Il Servizio competente potrà inoltre acquisire, d'ufficio, ogni altra idonea documentazione ed effettuare ulteriori indagini sul tenore di vita e su tutti gli elementi ritenuti necessari mediante i servizi e gli uffici a ciò preposti.

### ART. 5 DOCUMENTAZIONE E ACCERTAMENTO DEL REDDITO DEI NUCLEI OBBLIGATI

L'individuazione dei parenti interessati all'istruttoria viene effettuata con riferimento a quanto disposto dagli artt.433 e seguenti del Codice Civile.

A tal fine il beneficiario dovrà dichiarare l'eventuale esistenza di parenti tenuti al mantenimento di cui all'art.433 del Codice Civile con relativo recapito, autorizzando l'Amministrazione Comunale ad acquisire la documentazione di cui all'art. 4 comma 1.

In sede di valutazione della domanda il Servizio competente in prima istanza dovrà acquisire la documentazione fiscale di cui all'art. 4 c. 1 dei parenti ed affini di 1° e 2° grado ai sensi degli artt. 433 e seguenti del C.C..

Il Servizio competente potrà inoltre acquisire ogni altra idonea documentazione ed effettuare ulteriori indagini sul tenore di vita e su tutti gli elementi ritenuti necessari mediante i servizi e gli uffici a ciò preposti.

## ART. 6 CALCOLO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

L'importo del beneficio economico a carico dell'Ente risulta dalla differenza tra l'ammontare della retta di ricovero e la somma delle quote di contribuzione alla stessa a carico del beneficiario (e dei parenti ed affini di cui al precedente art. 5) come di seguito meglio specificato

La capacità contributiva di ciascun obbligato deriva dalla valutazione della situazione economica, composta dal reddito complessivo e dal valore globale del patrimonio mobiliare ed immobiliare.

L'utente anziano non autosufficiente contribuisce alla copertura della retta residenziale con l'ammontare delle indennità concesse a titolo di minorazione (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventisimisti, indennità di comunicazione per sordomuti...) e con altri redditi non fiscalmente rilevanti ove consentito dalla normativa specifica.

### *6.1 REDDITO*

Il reddito da valutare ai fini del presente provvedimento è costituito:

-dal reddito (al netto dei redditi agrari relativi alle attività ex art. 2135 c.c. svolte anche in forma associata dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA. Obbligati alla presentazione dell'IVA) definito in base alle vigenti norme fiscali in materia di determinazione e tassazione dei redditi e liquidazione delle imposte.

-dal reddito figurativo delle attività finanziarie (determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come oltre specificato)

Per quanto concerne i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione IVA, va assunta la base imponibile (valore della produzione netta) determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato e di altri fattori produttivi costituiti da beni prodotti in altri comparti dell'azienda e reimpiegati nell'azienda stessa.

### *6.2 DIFFERENZA TRA REDDITO DELL'ANNO IN CORSO E REDDITO RISULTANTE DALL'ULTIMA DICHIARAZIONE PRESENTATA.*

Qualora il reddito per l'anno in corso, alla data di erogazione della prestazione, differisca di oltre 1/5 dal reddito risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Mod. CUD, 730, UNICO)- o dall'ultimo certificato sostitutivo- il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione all'ente gestore che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

### 6.3 PATRIMONIO MOBILIARE

Il patrimonio mobiliare è costituito da :

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione;
  - b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
  - c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
  - d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo;
  - e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
  - f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, gestite direttamente o affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
  - g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), i contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione -per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data- e le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto -per le quali va assunto l'importo del premio versato-; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
  - h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera g).
- Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione contestati anche a soggetti diversi dal ricoverato il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.
- i) valore dei beni mobili posseduti alla data di cui alla lettera a).

(Non si valuta il valore della prima automobile in proprietà. Per le successive si considera un valore forfettario risultante da riviste specializzate).

### 6.4 PATRIMONIO IMMOBILIARE

Il patrimonio immobiliare è costituito dal valore -determinato con le modalità di calcolo stabilite dalla normativa ICI - dei singoli cespiti posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione.

Nel patrimonio immobiliare è ricompreso:

- il valore dei diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi), con esclusione della "nuda proprietà".
- il valore dei beni donati nei cinque anni precedenti la richiesta di prestazioni.

#### *6.5 DIFFERENZA TRA CONSISTENZA PATRIMONIALE (MOBILIARE ED IMMOBILIARE) ALLA DATA DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE E CONSISTENZA PATRIMONIALE RILEVATA AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE*

Qualora la consistenza patrimoniale alla data di erogazione della prestazione differisca di oltre 1/5 da quella rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente, il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione all'ente gestore che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

#### *6.6 VALIDITA' DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DICHIARATA*

La situazione economica dichiarata ha validità annuale.

Eventuali variazioni positive o negative superiori ad 1/5 nella consistenza reddituale e patrimoniale - subentrate durante la fruizione della prestazione- devono essere autocertificate dal beneficiario della prestazione medesima agli enti gestori e/o ai comuni, entro trenta giorni dalla data delle suddette variazioni.

#### *6.7 FRANCHIGIA*

Si definisce franchigia il valore da utilizzare per determinare una quota di disponibilità da sottrarre al risultato della situazione economica complessiva.

#### *6.8 FRANCHIGIA SUL REDDITO:*

Una somma pari a 110 euro mensili (somma adeguata annualmente su base ISTAT ) viene lasciata a disposizione del beneficiario per le proprie esigenze e spese personali.

#### *6.9 FRANCHIGIA SUL PATRIMONIO MOBILIARE*

Dall'ammontare del patrimonio mobiliare come sopra determinato, si detrae -fino a concorrenza- la franchigia di euro: 15.493,71.

#### *6.10 FRANCHIGIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE*

1) Dall'ammontare del patrimonio immobiliare come sopra determinato, si detrae - fino a concorrenza- la franchigia di euro: 51.645,69.

per la casa adibita a prima abitazione precedentemente al ricovero.



Tale detrazione è alternativa a quella relativa al valore del capitale residuo del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione del bene.

2) Non si conteggia la prima casa abitata dal coniuge o dai familiari conviventi che si trovino in situazioni di difficoltà economica.

#### *6.11 DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA COMPLESSIVA AL FINE DELLA COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DELL'ASSISTITO*

Per la determinazione della situazione economica complessiva vengono considerati il reddito e il patrimonio mobiliare ed immobiliare, se pur non immediatamente disponibile.

Le parti del patrimonio mobiliare ed immobiliare concorrono in una misura del 20% ad implementare il reddito (v. d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221, decreto attuativo del d.lgs.109/1998).

Qualora l'obbligo al pagamento della retta derivi non dal solo reddito e dal patrimonio immediatamente disponibile, ma dal concorso del reddito e del patrimonio come sopra indicato, e il ricoverato non disponga -di fatto- della liquidità sufficiente a consentirgli la compartecipazione dovuta, potranno attivarsi le seguenti fattispecie:

- a) locazione degli immobili a disposizione;
- b) alienazione del patrimonio, o di parte di esso;
- c) accensione di ipoteche, contratti di recupero da parte degli enti gestori e/o dei comuni ed altri strumenti previsti nei rispettivi regolamenti.

Tali fattispecie non sono alternative, ma possono attivarsi cumulativamente.

#### ART. 7 RAPPORTI GIURIDICI CON LE CASE DI RIPOSO

Il contributo economico erogato all'assistito dall'Amministrazione Comunale in linea di principio è liquidato direttamente alla struttura di ricovero.

#### ART. 8 RECUPERI E RIVALSE

L'Amministrazione Comunale, tramite i propri Uffici competenti, attiva le opportune procedure che consentano:

- 1) di recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non siano immediatamente disponibili, sia nel caso di redditi certi ma futuri (pensioni ed indennità varie), sia nel caso di redditi acquisiti e acquisibili attraverso la disponibilità di beni immobili, eredità, ect.;
- 2) di rivalersi sull'interessato e sui familiari tenuti agli alimenti o sugli eredi, ove l'Amministrazione sia tenuta ad intervenire in considerazione dello stato di urgenza ad indifferibilità del ricovero (in pendenza degli accertamenti necessari per l'attribuzione degli oneri relativi alla retta) e riscontri

successivamente, a istruttoria completata, la mancanza dei presupposti necessari per l'intervento assistenziale.

#### ART. 9 CONTROLLI

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il Responsabile del Servizio effettua i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.

#### ART. 10 RICORSI

Contro il provvedimento del Responsabile del Settore è ammesso ricorso in via amministrativa.

I ricorsi vanno indirizzati all'Amministrazione Comunale entro 30 gg. dalla data di ricevimento della decisione.

Il Segretario Comunale, coadiuvato dalla Commissione Assistenza, decide sui ricorsi in via definitiva entro 30 gg. dalla presentazione dell'istanza.

Tale decisione viene comunicata agli interessati entro 10 gg. per iscritto a mezzo raccomandata AR.

### TITOLO III **norme transitorie e finali**

Il presente Regolamento verrà applicato, per i nuovi casi, dal giorno successivo a quello di entrata in vigore.

Per quanta riguarda i casi in essere, le verifiche in applicazione del presente Regolamento verranno effettuate entro 120 giorni dall'entrata in vigore.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle Leggi e disposizioni vigenti in materia.